

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3304

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di « scorporo di coalizione »

Presentata il 22 ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta ad assicurare condizioni di maggiore trasparenza e correttezza al procedimento elettorale per l'attribuzione della quota dei seggi della Camera dei deputati da assegnare in ragione proporzionale, sulla base della disciplina dettata dalla legge 4 agosto 1993, n. 277.

Le norme della legge vigente che impongono l'obbligo di collegamento tra i candidati nei collegi uninominali con una o più liste presentate per concorrere alla quota proporzionale dei seggi si prestano attualmente a facili manovre elusive. I candidati nei collegi uninominali possono infatti collegarsi con liste di comodo, evitando così ogni detrazione di voti a carico delle vere liste di riferimento. Si elude così lo spirito della legge che — nell'introdurre un sistema prevalentemente maggioritario

— ha voluto aprire la quota proporzionale dei seggi alla possibilità di accesso di un più ampio spettro di forze politiche alle quali riservare un diritto di tribuna nel Parlamento. Questa apertura si consegue appunto attraverso la detrazione (cosiddetto « scorporo ») di una parte dei voti conseguiti dai candidati vincenti nei collegi uninominali a carico delle liste collegate.

Questa fondamentale esigenza di pluralismo è stata ritenuta un importante fattore di riequilibrio della riforma maggioritaria: una sua revisione può essere possibile solo attraverso una meditata modifica espressa del sistema elettorale adottato nel 1993 e non può certo derivare da comportamenti elusivi che alterano in via di fatto le regole del gioco e la correttezza dell'intero procedimento elettorale.

Le norme che si propongono sono volte appunto a scoraggiare le pratiche elusive

rendendo più trasparenti agli occhi degli elettori i collegamenti tra le liste e le candidature nei collegi uninominali e formalizzando a livello nazionale l'istituto della coalizione tra formazioni politiche. A questo scopo, le innovazioni recate dalla presente proposta di legge toccano due punti della disciplina elettorale.

Con l'articolo 1 si impone a tutti i partiti e alle formazioni politiche che intendono effettuare collegamenti congiunti con le medesime candidature nei collegi uninominali, di depositare congiuntamente presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni destinati a distinguere le candidature uninominali comuni. I partiti che effettuano tale scelta si intendono formare una coalizione. Viene così formalizzato e reso impegnativo in ambito nazionale agli elettori un istituto già di fatto operante nella nuova disciplina elettorale. Ciascuna forza politica non può dichiarare l'appartenenza a più di una coalizione. Il deposito congiunto dei contrassegni in ambito nazionale viene quindi utilizzato come parametro dagli uffici elettorali circoscrizionali per effettuare in ogni caso d'ufficio (qualora ciò non sia già avvenuto per dichiarazione spontanea delle forze politiche interessate) il collegamento tra le candidature contraddistinte dai contrassegni di coalizione e le liste delle formazioni politiche componenti la coalizione stessa (ove ovviamente queste abbiano presentato liste nella circoscrizione).

Il collegamento con tutte le liste facenti parte della coalizione determina l'opera-

tività delle norme sullo scorporo già attualmente vigenti in caso di collegamento plurimo: la detrazione dei voti avverrà a carico di tutte le liste della coalizione in proporzione ai voti riportati dalle liste stesse nel collegio uninominale in cui è stato eletto il candidato collegato.

Con l'articolo 2 si rende il sistema dei collegamenti tra parte uninominale e parte proporzionale della competizione elettorale trasparente e facilmente comprensibile agli elettori sulle schede elettorali.

L'articolo è volto a modificare la scheda per l'attribuzione proporzionale dei seggi attraverso due innovazioni: si prevede che tutte le liste facenti parte della coalizione siano riportate sulla scheda in sequenza, in modo da presentare agli elettori in modo visibile l'insieme delle formazioni politiche facenti parte dell'alleanza politica. Si prevede inoltre che nella medesima scheda, sotto al contrassegno di lista, sia riportato in dimensioni minori il contrassegno dell'eventuale candidato uninominale collegato.

Entrambe le innovazioni che si propongono non alterano in alcun modo i meccanismi elettorali già operanti ed in particolare le regole per la trasformazione dei voti in seggi. L'intervento si limita ad introdurre alcuni elementi minimi per garantire che le prossime consultazioni si svolgano nel pieno rispetto da parte di tutti di eguali condizioni nella competizione elettorale e con migliori condizioni di visibilità agli elettori delle alleanze politiche che si affrontano per il governo del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di volere distinguere tali candidature. I partiti e gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature uninominali si intendono formare una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione ».

2. Al quarto comma dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le parole: « Ai fini di cui al terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini di cui al quarto comma ».

3. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, deve indicare, quale contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 ».

4. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « L'Ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo 14; in tale caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale ».

ART. 2.

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tale fine l'ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'ufficio procede ad un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto. Nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato nel collegio uninominale è riportato, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato uninominale collegato; ».

2. Al secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo ».

€ 0,26



14PDL0036940